

Università degli Studi di Padova
Scuola di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario



approvazione del Consiglio della Scuola: 28/04/2025

Indice:

- Regolamento
- Allegato n.1 (Ordinamento/RAD 2025)
- Allegato n.2 (Offerta formativa programmata) *
- Allegato n.3 (Piani di studio) *
- Allegato Aggiunto n.4 (Punti laurea) *

Attenzione!

* = Verificare sempre la data di aggiornamento.

* * * * *

Università degli Studi di Padova
Scuola di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Giurisprudenza (Treviso)

Ordinamento 2025 (2°) – classe LMG/01 R

studenti della Coorte 2025

immatricolati nell'a.a. 2025/2026

solo art.2 approvazione del Consiglio della Scuola: 18/11/2024

approvazione del Consiglio della Scuola: 28/04/2025

TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA afferisce alla Classe delle lauree magistrali LMG/01 di cui al D.M. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA è un Corso di studio a rilevante valenza interdipartimentale. Il Dipartimento di riferimento è il Dipartimento di DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO (DPCD), il Dipartimento associato è il DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO (DIPIC). Il Corso è coordinato presso la Scuola di GIURISPRUDENZA.
Sono organi del Corso di laurea magistrale a ciclo unico il Presidente e il Consiglio di CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (TREVISO) di seguito indicato con CCLM a ciclo unico.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'**Allegato 1** che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dalla relazione di check up presentata dalla Commissione del Presidio della qualità della didattica agli Organi di Ateneo nella fase di approvazione annuale dell'offerta formativa.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

ART. 2 AMMISSIONE

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono inoltre possedere adeguate conoscenze e competenze nella comprensione della lingua italiana e nel ragionamento logico ed essere in grado di utilizzare efficacemente la lingua inglese.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Le conoscenze e le competenze richieste per l'immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di valutazione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi

formativi aggiuntivi.

3. La prova di valutazione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM.
4. Nel caso di candidati con titolo estero le modalità e i contenuti della prova di valutazione sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione e/o tramite i canali istituzionali di comunicazione dell'Ateneo.
È possibile prevedere una diversa modalità di ingresso per gli studenti ammessi nell'ambito di specifici accordi internazionali.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che vengono esplicitati nell'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico con le seguenti modalità:
 - frequentando corsi di recupero o percorsi di tutorato con prova finale;
 - oppure seguendo corsi di recupero on line con prove parziali e/o prova finale;
 - oppure studio di materiale messo a disposizione dello studente e superamento di una prova finale.
7. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
8. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA può essere organizzato in un unico curriculum oppure in curricula.
2. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
3. Il presente Regolamento si completa con i tre documenti (Allegati 2, 3 e aggiuntivo) predisposti annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..
4. Nell'**Allegato 2** sono definite:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli;
 - il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascun insegnamento;
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre)
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati
 - l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8.
5. Nell'**Allegato 3** sono presentati gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione.
6. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCLM a ciclo unico sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun semestre. Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del semestre.

ART. 4 ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - i. di base;
 - ii. caratterizzanti;
 - iii. affini o integrative;
 - iv. a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi oppure relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla oppure esercitazione al computer.
Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera verrà verificata tramite TOLC-SU mentre le ulteriori conoscenze linguistiche relative al lessico disciplinare verranno verificate tramite apposito esame curriculare.
I risultati degli stage verranno verificati dal docente responsabile.
I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. Il CCLM a ciclo unico procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 10 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

ART. 5 PROVA FINALE

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. È previsto un controrelatore ed eventualmente può essere aggiunto un correlatore su richiesta del relatore. La tesi può vertere su una qualunque materia di cui lo studente abbia superato l'esame, tra quelle attivate nel Corso, escluse le lingue.
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento o, su sua delega, dal Presidente della Scuola competente.
2. Ulteriori informazioni per lo studente sono disponibili nel sito della Scuola di GIURISPRUDENZA nelle pagine relative al Corso di studio.
3. La tesi potrà essere scritta in lingua, preventivamente concordata con il CCLM e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana.
La discussione potrà essere svolta in lingua.
4. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico
5. La tesi presentata per la prova finale sarà resa pubblica nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Le tesi sono pubblicate immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza

concessa dagli autori. L'autore della tesi mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

ART. 6 CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di base, caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:
$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_{ii}) \cdot 110/30$$
da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano;
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 e indicati nell'**Allegato aggiunto** sono deliberati dal Consiglio della Scuola, su proposta del CCLM a ciclo unico, sentiti i Dipartimenti interessati.
4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio.

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 7 OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività simile, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'**Allegato 2** come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto pubblicato secondo quanto previsto dal Regolamento delle carriere degli studenti.

ART. 8 ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 comma del presente Regolamento in relazione all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.

ART. 9 TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI E PASSAGGI DI CORSI DI STUDIO

1. Il trasferimento da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLM a ciclo unico o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLM propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 40 CFU;
 - per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 90 CFU;
 - per essere ammessi al quarto anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 CFU;
 - per essere ammessi al quinto anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 211 CFU.
3. Nel caso di trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di cui

all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo avviso o bando di ammissione.

ART. 10 RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei CFU maturati in Corsi di studio precedenti avviene a opera del CCLM a ciclo unico o di una apposita commissione nominata dal CCLM a ciclo unico secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un corso di laurea magistrale a ciclo unico della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'**Allegato 1** direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'**Allegato 2** del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM a ciclo unico. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del DL 27 gennaio 2012 n.19;
 - b. se lo studente proviene da un corso di studio appartenente a una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'**Allegato 1** direttamente riconosciuta è pari ad almeno 5%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'**Allegato 2** del Corso di laurea magistrale a ciclo unico di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM a ciclo unico.
2. In base alla normativa vigente il CCLM a ciclo unico o una apposita commissione nominata dal CCLM a ciclo unico possono riconoscere fino ad un massimo di 12 CFU per le seguenti conoscenze e abilità:
 - a. conoscenze o abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post secondario;
 - b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
 - c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
3. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 10 anni dalla loro acquisizione.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverrà secondo le seguenti regole:
 - nel caso in cui un'attività formativa venga riconosciuta per più attività formative per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - nel caso in cui più attività formative siano riconosciute per una o più attività formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sarà pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sarà la media aritmetica;
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'università del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
 - negli altri casi il CCLM delibera motivando quale voto attribuire.

ART. 11 PIANI DI STUDIO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM a ciclo unico, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento
3. Lo studente può inserire "fuori piano":
 - attività formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
 - attività formative erogate in un diverso corso di studi fino a un massimo di 24 CFU per anno accademico.

Tali attività fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.

4. Lo studente che chiede di seguire uno dei piani di studio proposti dall'**Allegato 3** deve comunque presentare il piano di studio entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
5. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quelli proposti nell'**Allegato 3**, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM a ciclo unico, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLM a ciclo unico stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale a ciclo unico.
6. Il piano di studio di ciascuno studente non potrà comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
7. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attività formative da superare durante la mobilità ed – in corrispondenza – l'insieme delle attività del piano di studio che non saranno sostenute.
I due documenti costituiscono il piano di studio dello studente che segue un programma di mobilità. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.
8. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLM a ciclo unico.

ART. 12 TUTORATO

1. Il CCLM a ciclo unico può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti.

ART. 13 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Il CCLM a ciclo unico attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

ART. 14 VALUTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, alle Commissioni paritetiche docenti-studenti spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 15 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CCLM a ciclo unico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di GIURISPRUDENZA acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al Regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, allo schema tipo di regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento / Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e

all'integrazione del presente Regolamento.

4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM a ciclo unico.

ART. 16 NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla coorte 2025/2026.
2. Il presente Regolamento si applica, per quanto compatibile, anche alle coorti precedenti.

* * * * *